



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

“Disposizioni in materia di imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari”

Il presente Decreto Delegato istituisce come previsto dall'articolo 48 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 una imposta di carattere straordinario incidente sul patrimonio immobiliare e mobiliare.

La straordinarietà dell'imposta trae le sue ragioni nell'esigenza primaria di reperire risorse finanziarie necessarie al sostegno dello stato sociale, della sanità, dell'istruzione ovvero più in generale del welfare in un periodo congiunturale di notevole difficoltà per il Paese. La struttura dell'imposta straordinaria è caratterizzata dalla partecipazione di cittadini, residenti ed imprese in relazione al proprio patrimonio secondo il principio del miglior temperamento possibile di interessi spesso inevitabilmente confliggenti.

La base imponibile è costituita dalla titolarità di diritti reali di proprietà o godimento di fabbricati e terreni siti nella Repubblica di San Marino; dal possesso di attività finanziarie, e dal patrimonio netto delle persone giuridiche. Va precisato che come previsto dall'art. 8 (elencante le esenzioni) l'imposta sul patrimonio immobiliare è alternativa e non si cumula con quella relativa al patrimonio netto delle imprese.

Il primo capo del Decreto Delegato contiene le norme in materia di imposta straordinaria sul patrimonio immobiliare. In particolare gli articoli 1 e 2 determinano l'imponibile in relazione ai dati dei fabbricati come emergenti dalle registrazioni catastali. L'articolo 3 prevede le relative detrazioni di imposta. Sono previste detrazioni per la abitazione di residenza, anche in relazione al nucleo familiare e per la sede dell'impresa. L'articolo 4 contiene le modalità di determinazione della imposta per i terreni.

L'imposta dovuta è corrispondente al 50% del saldo determinato con le modalità previste dagli articoli sopradescritti.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta ed il termine, salvo rateizzazione, previsto per il 31 ottobre 2018. In caso di mancato pagamento sono previste dall'art. 7 sanzioni pecuniarie amministrative e la facoltà di rettifica da parte del soggetto passivo entro 180 giorni dalla scadenza.

Il secondo capo riguarda le attività finanziarie ovunque detenute. L'art.11 esenta dall'imposta:

- le azioni o quote di partecipazioni di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società;
- la raccolta diretta detenuta presso banche sammarinesi;
- soggetti tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società;
- i soggetti di minore età.

Nello stesso articolo sono altresì previste le modalità di riscossione ed accertamento.

Il terzo capo prevede una imposta straordinaria in capo alle persone giuridiche avente come base di calcolo il patrimonio netto determinato in base all'articolo 77 della Legge 47/2006 diminuito dell'utile di esercizio al 31/12/2017. L'articolo 12 prevede le modalità di riscossione ed accertamento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Le disposizioni finali prevedono particolari forme di esenzione per coloro che hanno acquisito la residenza per motivi economici o elettivi. Inoltre per le persone fisiche che hanno acquisito la residenza dopo il 1 gennaio 2015 è prevista l'esenzione sulle disponibilità finanziarie detenute all'estero al fine di tener conto dei tempi necessari al consolidamento.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Simone Celli -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244